



COMUNE DI RIBERA

Città Metropolitana di Agrigento
Organo di Revisione Economico Finanziario

PARERE

dell'Organo di Revisione Economico

Finanziario sulla proposta di

Bilancio di Previsione 2020-2022

e documenti allegati

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
Gestione dell'Esercizio 2019	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	8
1. Riepilogo generale entrate per titoli.....	8
2. Riepilogo generale spese per titoli	9
2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione	10
2.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	11
3. Previsioni di cassa.....	14
4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2020-2022.....	16
5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	17
6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica	18
7. La Nota Integrativa.....	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
8. Verifica della coerenza interna.....	20
8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.....	20
8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore	20
8.2.1. Programma triennale lavori pubblici	20
8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e dei servizi	20
8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale.....	21
8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.	21
9. Verifica della coerenza esterna.....	22
9.1. Equilibri di finanza pubblica.....	22
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	22
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente.....	25
Proventi dei servizi pubblici	26
Sanzioni amministrative da codice della strada	29
Abusivismo	30
Servizio Idrico Integrato.....	30
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	31
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	32
Spese di personale	33
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	33
Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo.....	34
Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)	34
Fondo di riserva di competenza	36
Fondo di riserva di cassa	37
Fondi per spese potenziali	37
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	37
ORGANISMI PARTECIPATI	38
Gestione Organismi Partecipati	39
Revisione straordinaria delle partecipazioni	40
Razionalizzazione e Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche	40
Garanzie rilasciate	40
Spese di funzionamento e gestione del personale	40
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	40
INDEBITAMENTO	42
Utilizzo anticipazione di liquidità * Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	43
Utilizzo di anticipazione di liquidità per gestione rifiuti * Regione Siciliana.....	44
Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato.....	44
GESTIONE BUROCRATICA DELL'ENTE	45
OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI.....	46
CONCLUSIONI	47

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Premesso che

- è stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018;
- l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'[allegato 9 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
- ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 31.12.2020, con deliberazione n. 228, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022", completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
 - **nell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - **nel punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni:**
 - h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - **nell'articolo 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni:**
 - i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale l'Ente ha verificato la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge 18.04.1962, n. 167](#), della [Legge 22.10.1971, n. 865](#) e della [Legge 05.08.1978, n. 457](#), che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o di fabbricato;
 - j) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia riferita al rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ultimo approvato ([Decreto Ministeriale 18.02.2013](#));

- l) gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20.02.2018 e approvati Decreto Interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28.12.2018;
- m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio;
- **nel Decreto Ministeriale 22.12.2015 (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali):**
 - n) piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1 e 2 del medesimo decreto;
 - **necessari per l'espressione del parere:**
 - o) il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) predisposto conformemente [all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni](#);
 - p) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui [all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50](#), secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 - q) il programma biennale delle forniture e servizi di cui [all'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50](#);
 - r) la delibera di Giunta Comunale di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del Codice della Strada;
 - s) le delibere e/o le determinazioni inerenti alle aliquote e le tariffe per i tributi locali quali IMU, Addizionale Comunale IRPEF, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP, ecc.;
 - t) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui [all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#);
 - u) prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dell'articolo 1, comma 557, della [Legge 27.12.2006, n. 296](#).
 - v) l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
 - w) i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - x) delle risultanze dei rendiconti dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce di cui al punto 9.3 - lettere g) ed h) - del Principio Contabile applicato allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

mentre risulta carente della seguente documentazione:

- I. la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale ([articolo 91 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, articolo 6 ter e 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448](#))¹;
- II. l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui [all'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232](#);
- III. i limiti massimi di spesa disposti dagli [articoli 6 e 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#) e da successive norme di finanza pubblica;
- IV. il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative disposto dall'[articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122](#);

¹ Vedasi "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del 09.07.2018 - nota avviso n. 0026020 del 09.07.2018.

- V. del programma delle collaborazioni autonome di cui [all'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#), in quanto non previste;
- VI. del limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione disposto dall'[articolo 46, comma 3, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133](#), in quanto non previste;
- VII. della sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138, 146 e 147 della [Legge 24.12.2012, n. 228](#)²;

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1 ed allegato 4/2;
- le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
- i Regolamenti relativi ai tributi comunali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del TUEL;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'[articolo 239, comma 1, lettera b\), del TUEL](#).

² Operazioni di acquisto di immobili ed Incarichi di Consulenza Informatica.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

- L'Ente, entro il 30 novembre 2019, **non ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021, atteso che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale in data del 13.12.2019 (delibera n. 79) e che con il medesimo atto l'Ente ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del TUEL.
- L'Ente, essendo in esercizio provvisorio, **ha** trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione 2019-2021 aggiornati alle variazioni approvate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- L'Ente **non** ha deliberato riduzioni / esenzioni di tributi locali ai sensi [dell'articolo 24 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.11.2014, n. 164](#) (c.d. "Baratto amministrativo").
- Le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - **non** sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'articolo 162, comma 5, del TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.
- L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio ed ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del TUEL.
- L'Ente **non** ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.
- L'ente **ha** rispettato, comunque, il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e comma 1-octies dell'articolo 9 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 904, della Legge 30.12.2018, n. 145.
- L'Ente **ha** adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, secondo gli schemi di cui al Decreto Ministeriale 22.12.2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.
- In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **ha** deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali (esclusivamente per la nuova IMU).
- L'Ente **ha** richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)³.
- L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui all'articolo 1, comma 866, della Legge 27.12.2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, del Decreto Legge 14.12.2018, n. 135⁴, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12;
- L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto:
 - a) degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL;
 - b) del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

³ Le eventuali somme concesse sono destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali e se preventivamente riconosciuti, al finanziamento di debiti fuori bilancio.

⁴ utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

Gestione dell'Esercizio 2019

L'Organo Consiliare ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 con deliberazione n. 2 del 21.01.2021.

Da tale rendiconto, sul quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha formulato la propria relazione approvata con verbale n. 12/2020 del 18.12.2020, risulta che:

- o non risulterebbero salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- o risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- o è stato rispettato solo formalmente l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- o sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- o non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- o gli accantonamenti non risulterebbero congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un **risultato di amministrazione** al 31.12.2019 così distinto, ai sensi dell'[articolo 187 del TUEL](#):

Risultato di amministrazione (+/-)	11.390.228,46
di cui:	
a) Fondi accantonati	9.922.782,86
b) Fondi vincolati	2.864.725,69
c) Fondi destinati ad investimento	203.546,24
d) Fondi liberi	0,00
Avanzo/Disavanzo	-1.600.826,33

In sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019 è emersa la necessità di procedere a ripianare il disavanzo di cui alla superiore tabella ai sensi dell'articolo 39 ter del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020, n. 8, per la parte che riguarda il disavanzo inerente l'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione di liquidità non rimborsata alla data del 31.12.2019 (*atteso che sino al 31.12.2018 la predetta somma era accantonata in uno al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità*), per un importo di euro 1.303.123,45 ed ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, per la parte restante, ammontante ad euro 297.702,88.

Dall'esame della documentazione e dalle comunicazioni ricevute figurano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare le cui somme non risulterebbero essere state previste nel bilancio di previsione in esame.

Dalle verifiche effettuate risulterebbero altresì passività potenziali probabili di entità non ancora quantificate che comunque dovrebbero essere superiori al fondo accantonato nel risultato di amministrazione. Conseguenzialmente si rende necessario provvedere al finanziamento di tali passività per le quali si dovrà provvedere con le relative misure correttive.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre, così come attestato dal Responsabile dei Servizi Finanziari, degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Fondi di Cassa al 31.12	3.315.544,08	4.262.857,90	6.826.349,19
Anticipazioni di Tesoreria al 31/12	0,00	0,00	0,00
<i>di cui cassa vincolata</i>	1.258.545,18	2.502.670,04	4.036.876,63

L'Ente **ha** provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata al 01.01.2020 sulla base del [principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) e **non** si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**1. Riepilogo generale entrate per titoli**

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022, confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019, sono così formulate:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	Previsioni		
				ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza 177.927,21	19.195,32	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza 1.177.250,30	1.647.871,96	353.526,16	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza 0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza 2.033.768,65	1.450.909,32	0,00	0,00
	di cui avanzo -utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza 0,00	147.785,87	0,00	0,00
	di cui utilizzo Fondo Anticipazione di Liquidità		previsioni di competenza 0,00	1.303.123,45	0,00	0,00
	Fondo di Cassa al 1/1 dell'esercizio di riferimento		previsioni di cassa 4.262.857,90	6.826.349,19	0,00	0,00
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.772.941,24	previsioni di competenza 9.671.091,32 previsioni di cassa 10.044.890,22	10.164.315,38 13.714.834,99	10.971.855,29	10.943.693,22
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	802.393,69	previsioni di competenza 9.793.860,58 previsioni di cassa 10.598.460,61	12.327.993,22 13.130.386,91	11.729.152,68	11.243.049,35
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	56.963,74	previsioni di competenza 1.290.562,27 previsioni di cassa 1.394.739,44	1.060.401,26 1.117.365,00	1.095.081,04	1.095.081,04
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.142.217,42	previsioni di competenza 4.251.544,21 previsioni di cassa 5.560.526,31	6.125.961,57 7.268.178,99	6.026.929,03	6.026.929,03
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsioni di competenza 0,00 previsioni di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza 0,00 previsioni di cassa 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsioni di competenza 10.000.000,00 previsioni di cassa 10.000.000,00	10.000.000,00 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	381.103,99	previsioni di competenza 24.510.846,26 previsioni di cassa 24.843.175,45	24.510.846,26 24.891.950,25	24.510.846,26	24.510.846,26
	TOTALE TITOLI	12.155.620,08	previsioni di competenza 59.517.904,64 previsioni di cassa 62.441.792,03	64.189.517,69 70.122.716,14	64.333.864,30	63.819.598,90
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.155.620,08	previsioni di competenza 62.906.850,80 previsioni di cassa 66.704.649,93	67.307.494,29 76.949.065,33	64.687.390,46	63.819.598,90

Le previsioni di competenza rispettano i principi contabili e rappresentano le entrate che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

2. Riepilogo generale spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI		
					dell'ANNO 2020	dell'ANNO 2021	dell'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	140.892,46	141.764,45	142.660,36
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.901.619,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.223.750,02	23.756.148,02 1.180.189,92 0,00 26.553.091,08	23.904.642,88 30.149,57 0,00	23.388.585,66 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.310.905,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.908.351,98	7.442.860,24 1.662.721,46 353.526,16 8.400.239,68	5.929.145,12 353.526,16 0,00	5.570.556,14 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	263.902,54	1.456.747,31 0,00 0,00 195.282,03	200.991,75 0,00 0,00	206.950,48 0,00 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00	10.000.000,00 0,00 0,00	10.000.000,00 0,00 0,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	712.148,08	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.510.846,26	24.510.846,26 0,00 0,00 25.222.994,34	24.510.846,26 0,00 0,00	24.510.846,26 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	5.924.673,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.906.850,80	67.166.601,83 2.842.911,38 353.526,16 70.371.607,13	64.545.626,01 383.675,73 0,00	63.676.938,54 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.924.673,53	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.906.850,80	67.307.494,29 2.842.911,38 353.526,16 70.371.607,13	64.687.390,46 383.675,73 0,00	63.819.598,90 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato di finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n. 16](#) e i principi contabili e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

2.1 Disavanzo tecnico e/o di amministrazione

Il totale generale delle spese previste per l'anno **2020** è superiore al totale generale delle entrate per un importo di euro **140.892,46** derivante da:

- a) un importo di euro **41.658,17** derivante dalla quota di disavanzo tecnico di amministrazione inerente al ripiano delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidati ed esigibili sino al 31.12.2015;
- b) un importo di euro **99.234,29** derivante dal disavanzo della gestione dell'esercizio 2019, il cui ripiano avviene nei 3 esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

Il totale generale delle spese previste per l'anno **2021** è superiore al totale generale delle entrate per un importo di euro **141.764,45** derivante da:

- c) un importo di euro **42.530,16** derivante dalla quota di disavanzo tecnico di amministrazione inerente al ripiano delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidati ed esigibili sino al 31.12.2015;
- d) un importo di euro **99.234,29** derivante dal disavanzo della gestione dell'esercizio 2019, il cui ripiano avviene nei 3 esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

Il totale generale delle spese previste per l'anno **2022** è superiore al totale generale delle entrate per un importo di euro **142.660,36** derivante da:

- e) un importo di euro **43.426,07** derivante dalla quota di disavanzo tecnico di amministrazione inerente al ripiano delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidati ed esigibili sino al 31.12.2015;
- f) un importo di euro **99.234,29** derivante dal disavanzo della gestione dell'esercizio 2019, il cui ripiano avviene nei 3 esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 188 del TUEL.

2.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in cui il Fondo si è generato, e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#) al fine di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del F.P.V. di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del F.P.V.;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'articolo 183, comma 3, del TUEL in ordine al F.P.V. riferito ai lavori pubblici;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da F.P.V. negli esercizi di riferimento.

mentre non ha potuto verificare:

- f) la formulazione di cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal F.P.V.

Le fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio **2020** sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a spese correnti	19.195,32
entrata corrente vincolata a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	1.647.871,96
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse	0,00
Totale	1.667.067,28

Le fonti di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio **2021** sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
entrata corrente vincolata a spese correnti	0,00
entrata corrente vincolata a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	353.526,16
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse	0,00
Totale	353.526,16

Nessuna fonte di finanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato risulta iscritta nel bilancio per l'esercizio **2022**.

La rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2020 viene meglio illustrato nella seguente tabella:

Rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) * anno 2020	Importo
F.P.V. APPLICATO IN ENTRATA	1.667.067,28
F.P.V. di parte corrente applicato	19.195,32
F.P.V. di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	1.647.871,96
F.P.V. di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
F.P.V. di entrata per partite finanziarie	0,00
F.P.V. DETERMINATO IN SPESA	1.667.067,28
F.P.V. di parte corrente:	19.195,32
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	19.195,32
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	1.647.871,96
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.647.871,96
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) iscritto in entrata per l'esercizio 2020	
Fonti di finanziamento:	Importo
Entrate correnti vincolate	19.195,32
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, r	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte corrente	19.195,32
Entrata in conto capitale	1.647.871,96
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte capitale	1.647.871,96
TOTALE	1.667.067,28

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, anche mediante controlli a campione, che il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrisponda al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo, mentre non ha potuto verificare i cronoprogrammi di spesa.

La rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio **2021** viene meglio illustrato nella seguente tabella:

Rappresentazione del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) * anno 2021	Importo
F.P.V. APPLICATO IN ENTRATA	353.526,16
F.P.V. di parte corrente applicato	0,00
F.P.V. di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	353.526,16
F.P.V. di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
F.P.V. di entrata per partite finanziarie	0,00
F.P.V. DETERMINATO IN SPESA	353.526,16
F.P.V. di parte corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	353.526,16
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	353.526,16
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
F.P.V. di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) iscritto in entrata per l'esercizio 2021	
Fonti di finanziamento:	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, r	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	353.526,16
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale Fondo Pluriennale Vincolato entrata di parte capitale	353.526,16
TOTALE	353.526,16

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, anche mediante controlli a campione, che il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrisponda al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata dell'esercizio successivo, mentre non ha potuto verificare i cronoprogrammi di spesa.

3. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		Previsioni anno 2020
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	6.826.349,19
Titoli		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.714.834,99
2	Trasferimenti correnti	13.130.386,91
3	Entrate extratributarie	1.117.365,00
4	Entrate in conto capitale	7.268.178,99
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.891.950,25
	TOTALE TITOLI	70.122.716,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	76.949.065,33

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
Titoli		Previsioni anno 2020
1	Spese correnti	26.553.091,08
2	Spese in conto capitale	8.400.239,68
3	Spese per incremento attività finanziarie	-
4	Rimborso di prestiti	195.282,03
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	25.222.994,34
	TOTALE TITOLI	70.371.607,13
	SALDO DI CASSA	6.577.458,20

- Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e **non** sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.
- Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'[articolo 162, comma 6, del TUEL](#).
- L'Organo di Revisione Economico Finanziario:
 - a) ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata è stata calcolata **non** tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi;
 - b) ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata **non** è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di competenza e in sede di rendiconto;
 - c) ha verificato che la previsione **non** tiene in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui F.P.V.") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio;
 - d) rammenta che i singoli dirigenti e/o responsabili di P.O. e/o di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'[articolo 183, comma 8, del TUEL](#).

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata.

L'Ente **non** si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

Titoli		Residui	Prev. Comp.	Totale	Prev. Cassa
	Fondo di Cassa al 01.01 dell'esercizio di riferimento	-	6.826.349,19	6.826.349,19	6.826.349,19
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	9.772.941,24	10.164.315,38	19.937.256,62	13.714.834,99
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	802.393,69	12.327.993,22	13.130.386,91	13.130.386,91
3	<i>Entrate extratributarie</i>	56.963,74	1.060.401,26	1.117.365,00	1.117.365,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.142.217,42	6.125.961,57	7.268.178,99	7.268.178,99
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	381.103,99	24.510.846,26	24.891.950,25	24.891.950,25
Totale Generale delle Entrate		12.155.620,08	71.015.866,88	83.171.486,96	76.949.065,33
1	<i>Spese correnti</i>	3.901.619,85	23.756.148,02	27.657.767,87	26.553.091,08
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.310.905,60	7.442.860,24	8.753.765,84	8.400.239,68
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-	1.456.747,31	1.456.747,31	195.282,03
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	712.148,08	24.510.846,26	25.222.994,34	25.222.994,34
Totale Generale delle Spese		5.924.673,53	67.166.601,83	73.091.275,36	70.371.607,13
Saldo di Cassa		6.230.946,55	3.849.265,05	10.080.211,60	6.577.458,20

Si fa rilevare che la gestione di cassa relativa alle partite di giro deve essere rispondente tra le entrate e le uscite.

L'Ente deve porre in essere le relative misure correttive!

4. Verifica equilibrio di parte corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL risulterebbero così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	19.195,32	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	140.892,46	141.764,45	142.660,36
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.552.709,86	23.796.089,01	23.281.823,61
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	103.972,28	108.810,01	113.872,83
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	23.756.148,02	23.904.642,88	23.388.585,66
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.104.676,79	1.466.916,92	1.466.916,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.456.747,31	200.991,75	206.950,48
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo Anticipazione di Liquidità</i>		1.261.465,28	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.678.910,33	-343.500,06	-343.500,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	1.450.909,32	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	430.000,00	430.000,00	430.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		201.998,99	86.499,94	86.499,94
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		201.998,99	86.499,94	86.499,94
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	1.450.909,32	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.248.910,33	86.499,94	86.499,94

Il ripiano del disavanzo di amministrazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 39 ter del Decreto Legge 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2020, n. 8, per la parte che riguarda il disavanzo inerente all'obbligo di accantonamento dell'intera anticipazione di liquidità non rimborsata alla data del 31.12.2019, non viene rappresentato secondo il dettato normativo, per cui la rappresentazione degli equilibri avviene in maniera errata.

L'Ente deve porre in essere le immediate e relative misure correttive!

5. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge 31.12.2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I° le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Trasferimenti da Famiglie	10.292,00	5.292,00	5.292,00
Altri trasferimenti	12.320,00	42.320,00	42.320,00
Cantieri di Lavoro	0,00	0,00	0,00
Tributi e recupero evasione tributaria	1.368.472,99	1.370.213,19	1.342.051,12
Trasferimenti Enti Pubblici	4.039.061,66	3.501.715,31	3.501.715,31
sanzioni codice della strada	0,00	0,00	0,00
Abusivismo ed altro	500.100,00	500.000,00	500.000,00
Trasferimenti x Consultazioni Elettorali	0,00	0,00	0,00
Totale	5.930.246,65	5.419.540,50	5.391.378,43
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Redditi da Lavoro Dipendente	409.484,29	287.472,35	265.764,03
Imposte e Tasse	28.183,39	17.575,94	16.521,94
Acquisto di Beni e Servizi	4.050.273,19	4.274.929,94	4.054.753,73
Trasferimenti Correnti	1.310.831,85	908.379,35	642.276,02
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
Rimborsi	100,00	100,00	100,00
Altre Spese	384.142,22	295.209,41	295.209,41
Consultazioni Elettorali	0,00	0,00	0,00
Totale	6.183.014,94	5.783.666,99	5.274.625,13

E' opportuno ricordare come alcune entrate sono considerate, per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti; in particolare, l'allegato 7 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e tra la spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

L'Ente deve porre in essere le immediate e relative misure correttive!

6. Equilibrio di Bilancio e vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente deve considerarsi "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (comma 821).

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'articolo 1, comma 867, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), estende fino al 2020⁵ la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (*ex articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 122*), anche per spesa corrente.

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente, ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della Legge 27.12.2017, n. 205 (operazione possibile sino all'esercizio 2020).

L'Ente **non** si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2003, n. 326, prevista dall'articolo 1, comma 961, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), secondo le modalità operative definite dal Decreto Ministeriale 30.08.2019.

7. La Nota Integrativa

⁵ La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

La Nota Integrativa, allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'[articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#), dovrebbe contenere tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali [dall'articolo 172, comma 1, lettera a\) del TUEL](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Orbene, dall'esame della Nota Integrativa, allegata al Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022, si evince che i dati essenziali di cui sopra li riporta, fermo restando alcune considerazioni che si riportano nella parte conclusiva.

La nota integrativa **indica** le modalità di copertura contabile del disavanzo tecnico applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (articolo 4, comma 6, del D.M. 02.04.2015).

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

8. Verifica della coerenza interna

Le previsioni per l'anno 2020, 2021 e 2022 sono formalmente coerenti con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale delle OO.PP., programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

8.1. Verifica contenuto informativo e illustrativo del Documento Unico di Programmazione.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione ([Allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni](#)).

Su tale documento è stato espresso parere con separato verbale (n. 04/2021 del 30.01.2021) al quale si rimanda quale parte integrante della presente relazione.

8.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione – contiene (anche come rimandi alle relative deliberazioni) i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore, che devono essere coerenti e rispondenti con le previsioni di bilancio e precisamente:

8.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14, adottato dall'Organo Esecutivo con deliberazione n. 205 del 07.12.2020 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 14.12.2020, **per la quale l'Organo di Revisione non ha espresso il proprio parere** in quanto non richiesto dall'Ente.

Lo schema del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici **non** sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori e progetti esecutivi approvati;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione;
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Non si è potuto verificare se, in merito agli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000,00 di euro, la Giunta Comunale abbia provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e, per quelli di importo inferiore, uno studio di fattibilità.

Inoltre la delibera **non** permette di valutare la compatibilità dei crono programma dei pagamenti con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale Vincolato.

Gli importi inclusi nello schema di bilancio relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano comunque riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022.

Si ricorda, anche in questa sede, che il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e dei servizi

Il programma di acquisto di beni e dei servizi di importo unitario stimato pari e/o superiore ad euro 40.000,00, **non** redatto conformemente a quanto disposto dall'articolo 21, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018⁶, è stato adottato dall'Organo Esecutivo con deliberazione n. 88 del 18.05.2020 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 14.12.2020, limitatamente al II Settore, **per la quale l'Organo di Revisione non ha espresso il proprio parere** in quanto non richiesto dall'Ente.

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, il programma biennale di forniture e servizi contengono gli acquisti di beni e dei servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Si ricorda, anche, che il programma biennale degli acquisiti dei beni e dei servizi, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'[articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449](#) e dall'[articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165](#), **non** è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

La delibera avrebbe dovuto tenere conto:

- a) delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della Pubblica Amministrazione" emanate in data 08.05.2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate in G.U.R.I. del 27.07.2018, n. 173 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17.03.2020 recante "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" attuativo dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha modificato radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali.
- b) dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale ed è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022.

L'atto, oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, avrebbe dovuto prevedere anche la riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Su tale atto programmatico l'Organo di Revisione Economico Finanziario **non** ha formulato il relativo parere ai sensi dell'articolo 19 della Legge 28.12.2001, n. 448, **non** asseverando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio e la programmazione del fabbisogno del personale di cui al sopracitato Decreto 17.03.2020.

L'Ente deve porre in essere le immediate e relative misure correttive!

8.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

⁶ *Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della Legge 28.12.2015, n. 208.*

Il piano triennale, redatto ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133, è stato adottato dall'Organo Esecutivo con deliberazione n. 191 del 16.11.2020 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 14.12.2020, **per la quale l'Organo di Revisione non ha espresso il proprio parere** in quanto non richiesto dall'Ente.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Equilibri di finanza pubblica

L'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da circa un ventennio.

Dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 (depositata il 29.11.2017) e n. 101 del 2018 (depositata il 17.05.2018), gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata sia l'Avanzo di Amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (articolo 1, comma 820, Legge 30.12.2018, n. 145).

Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

L'Ente si considererà "**in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo**", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (articolo 1, comma 821, Legge 30.12.2018, n. 145, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019).

In particolare, nella riunione del dì 11.12.2019, ARCONET ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di Competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di Bilancio" **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente stesso di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale**Addizionale Comunale all'Irpef**

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 390, l'Addizionale Comunale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80%.

Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
820.727,90	878.000,00	820.727,90	820.727,90

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio contabile Allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e T.A.S.I.

Il gettito stimato per Imposta Municipale Propria - IMU - e della TASI è così composto:

	Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	3.223.102,42	3.223.102,42	3.223.102,42	3.223.102,42
TASI	9.632,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale	3.232.735,12	3.225.102,42	3.225.102,42	3.225.102,42

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, della Legge 27.12.2019, n. 160.

L'Ente **non** ha approvato il Regolamento Comunale della nuova Imposta Municipale Propria - IMU -.

L'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020 ha approvato le nuove aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2020, sulla quale all'Organo di Revisione Economico Finanziario non è stato chiesto il relativo parere.

Le previsioni di gettito si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Il gettito stimato per Tassa sui Rifiuti - TARI - è così previsto:

	Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	2.929.474,02	2.921.659,00	3.754.730,81	3.754.730,81
TARI MIUR	17.799,58	17.720,00	17.720,00	17.720,00
Add. 5%	2.482,39	109.480,00	109.480,00	109.480,00
Totale	2.947.273,60	3.048.859,00	3.881.930,81	3.881.930,81
F.C.D.E.		373.372,16	576.579,16	578.320,61
%		12,250%	14,850%	14,900%

L'articolo 1, comma 780, della Legge 27.12.2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Per la Tassa sui Rifiuti - TARI - istituita con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente ha previsto nel bilancio di previsione 2020-2022 delle somme che si discostano notevolmente dall'accertato in sede di Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, senza alcuna specifica motivazione.

La tassa deve essere determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tassa deve essere stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Nella determinazione dei costi, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della Legge 27.12.2013, n. 147, l'Ente **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard, secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione della vitata normativa e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31.10.2019, n. 443.

Il Piano Economico Finanziario gestione rifiuti per l'anno 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 31.12.2020, senza che sulla proposta deliberativa *de qua* all'Organo di Revisione Economico Finanziario sia stato chiesto il relativo parere.

Con la medesima delibera l'Ente ha adottato, la conferma delle aliquote relative all'anno 2019, ha differito l'approvazione del Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31.10.2019, aveva differito il termine di redazione.

L'Ente, in sede di approvazione del P.E.F. 2020, ha previsto l'adozione delle misure di tutela per il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario per l'anno 2020 e quelli previsti dal P.E.F. relativo all'anno 2019 e delle relative tariffe.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'Addizionale Comunale all'IRPEF, all'I.M.U. ed alla TARI, l'Ente ha istituito i seguenti tributi:

<i>Altri Tributi</i>	<i>Rendiconto 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>
Imposta Comunale sulla Pubblicità - I.C.P.	13.644,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti Pubbliche Affissioni	414,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP	127.744,59	111.746,77	141.746,77	141.746,77
Tassa sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Passi Carrai	0,00	0,00	0,00	0,00
Add.le Energia Elettrica	0,00	164,52	164,52	164,52
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	141.803,65	133.411,29	163.411,29	163.411,29

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertato	Residuo	Previsione	Previsione	Previsione
	2019	2019	2020	2021	2022
ICI	50.554,18	36.000,00	-	-	-
IMU	703.932,59	296.081,54	1.182.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TASI	-	-	-	-	-
TARI/TARSU/TIA	-	-	114.781,63	114.781,63	114.781,63
TARES	-	-	-	-	-
TOSAP	63.760,28	63.760,28	46.691,36	35.431,46	17.269,49
IMPOSTA PUBBLICITA'	-	-	25.000,00	20.000,00	10.000,00
ALTRI TRIBUTI	-	-	500,00	500,00	500,00
Totale	818.247,05	395.841,82	1.368.972,99	1.370.713,09	1.342.551,12
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		258.363,42	173.426,91	209.498,98	205.814,47

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2020 **non** appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili.

L'Ente deve porre in essere le relative misure correttive!

Proventi dalla gestione dei beni dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente per locazioni, fitti attivi, canoni patrimoniali e altro sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Concessioni	592,88	1.840,00	1.840,00
fitti attivi e canoni patrimoniali	31.406,97	31.406,97	31.409,97
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	31.999,85	33.246,97	33.249,97
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,000%	0,000%	0,000%

Le previsioni di gettito non si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo, per l'anno 2020, **non** ha adottato alcuna deliberazione di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e la percentuale complessiva di copertura dei servizi (che andava deliberata nella misura minima del 36%).

Si osserva come i servizi a domanda individuale devono raggruppare quelle attività gestite dall'Ente che non sono intraprese per obbligo istituzionale, vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, non sono erogate per legge a titolo gratuito.

Ad ogni servizio a domanda individuale corrisponde un costo, per il quale il Comune deve prevedere – così come impone la legge – una copertura minima del 36%, attraverso il contributo degli utenti che usufruiscono del servizio stesso.

Non rispettando il tetto previsto dalla normativa vigente, aumenta oltremisura l'incidenza dei servizi a domanda individuale sulla spesa complessiva dell'Ente.

L'indicazione dei servizi riportata in bilancio non appare coerente con la realtà dell'Ente ovvero non plausibile con la situazione di fatto della realtà territoriale.

Ciò pone in essere l'applicazione di una misura correttiva immediata onde evitare, tra l'altro, di incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2020	2020	
Frequenza Asilo nido	1.000,00	154.668,32	0,64654481
Assistenza Domiciliare	-		#DIV/0!
Fiere e mercati	-		#DIV/0!
Mensa e Refezione scolastica	10.000,00	157.224,76	6,36
Musei e pinacoteche	-		#DIV/0!
Teatri, spettacoli e mostre	-		#DIV/0!
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	#DIV/0!
Corsi extrascolastici	-		#DIV/0!
Impianti sportivi (Piscina)	-		#DIV/0!
Parchimetri	-		#DIV/0!
Servizi turistici	-		#DIV/0!
Servizi Cimiteriali	-		#DIV/0!
Uso locali non istituzionali	-		#DIV/0!
Centro creativo	-		#DIV/0!
Illuminazione Votiva	10.002,95	-	#DIV/0!
Totale	21.002,95	311.893,08	6,73402244

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2021	2021	
Frequenza Asilo nido	1.000,00	154.668,32	0,64654481
Assistenza Domiciliare	-		#DIV/0!
Fiere e mercati	-		#DIV/0!
Mensa e Refezione scolastica	10.000,00	157.224,76	6,36
Musei e pinacoteche	-		#DIV/0!
Teatri, spettacoli e mostre	-		#DIV/0!
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	#DIV/0!
Corsi extrascolastici	-		#DIV/0!
Impianti sportivi (Piscina)	-		#DIV/0!
Parchimetri	-		#DIV/0!
Servizi turistici	-		#DIV/0!
Servizi Cimiteriali	-		#DIV/0!
Uso locali non istituzionali	-		#DIV/0!
Centro creativo	-		#DIV/0!
Illuminazione Votiva	10.002,95	-	#DIV/0!
Totale	21.002,95	311.893,08	6,73402244

Servizio	entrate/proventi	spese/costi	% di
	Previsione	Previsione	copertura
	2022	2022	
Frequenza Asilo nido	1.000,00	154.668,32	0,6465448
Assistenza Domiciliare	-		#DIV/0!
Fiere e mercati	-		#DIV/0!
Mensa e Refezione scolastica	10.000,00	157.224,76	6,36
Musei e pinacoteche	-		#DIV/0!
Teatri, spettacoli e mostre	-		#DIV/0!
Colonie e soggiorni stagionali	-	-	#DIV/0!
Corsi extrascolastici	-		#DIV/0!
Impianti sportivi (Piscina)	-		#DIV/0!
Parchimetri	-		#DIV/0!
Servizi turistici	-		#DIV/0!
Servizi Cimiteriali	-		#DIV/0!
Uso locali non istituzionali	-		#DIV/0!
Centro creativo	-		#DIV/0!
Illuminazione Votiva	10.002,95	-	#DIV/0!
Totale	21.002,95	311.893,08	6,7340224

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata anno 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata anno 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata anno 2022	FCDE 2022
Frequenza Asilo nido	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistenza Domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi (Piscina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi Cimiteriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Illuminazione Votiva	10.002,95	0,00	10.002,95	0,00	10.002,95	0,00
Totale	21.002,95	0,00	21.002,95	0,00	21.002,95	0,00

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art. 208, c. 1 cds	25.000,00	60.000,00	60.000,00
sanzioni ex art. 142, c. 12 cds	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	25.000,00	60.000,00	60.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	8.734,26	23.267,80	23.267,80
Percentuale fondo (%)	34,94%	38,78%	38,78%

La quantificazione dello stesso **non** appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma relativa all'esercizio 2020 da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 7.445,00 per sanzioni ex [articolo 208, comma 1, del codice della strada](#);
- euro 0,00 per sanzioni ex [articolo 142, comma 12, del codice della strada](#).

Con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 23.10.2020 la somma di euro 7.445,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli [articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada](#), come modificato dalla [Legge 29.07.2010, n. 120](#).

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 - spesa corrente - per euro 7.445,00;
- al titolo 2 - spesa in conto capitale - per euro 0,00.

La Giunta Comunale non ha destinato delle risorse alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

Abusivismo

L'Ente prevede delle entrate per il recupero di somme inerenti alla demolizione di opere abusive che sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Recupero somme demolizione	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,000%	0,000%	0,000%

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) **non** appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Servizio Idrico Integrato

L'Ente **non** gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani.

Pertanto **non** riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato.

Ciò nonostante dell'Ente prevede le seguenti entrate:

TIPOLOGIA	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Proventi acquedotto comunale	0,00	0,00	0,00
Canoni Fognatura e depurazione acque reflue	0,00	0,00	0,00
Forniture acqua potabile	0,00	0,00	0,00
Altro	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,000%	0,000%	0,000%

La quantificazione **non** appare congrua e giustificata in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive!

[Entrate da titoli abitativi \(proventi da permessi da costruire\) e relative sanzioni](#)

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Descrizione	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Rendiconto 2018	461.049,36	0,00	461.049,36
Rendiconto 2019	395.476,19	91.276,19	304.200,00
Previsione 2020	600.000,00	430.000,00	170.000,00
Previsione 2021	600.000,00	430.000,00	170.000,00
Previsione 2022	600.000,00	430.000,00	170.000,00

L'articolo 1, comma 460, della Legge 11.12.2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che dal 01.01.2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

E' stato verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

La quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) **non** appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive!

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020, 2021 e 2022 per macroaggregati di spesa corrente, confrontate con la spesa risultante dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2019, vengono dettagliate nella sottostante tabella:

Macroaggregati		Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101	redditi da lavoro dipendente	4.881.425,40	5.028.848,21	5.109.379,79	5.086.070,67
102	imposte e tasse a carico ente	362.240,59	395.012,18	389.648,86	388.084,86
103	acquisto beni e servizi	7.197.439,46	13.698.313,89	13.954.073,31	13.736.451,27
104	trasferimenti correnti	919.356,37	3.039.336,61	2.515.163,45	2.249.060,12
105	trasferimenti di tributi (Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi (Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	61.527,06	53.712,62	49.402,90	43.444,17
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	17.270,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
110	altre spese correnti	1.242.109,87	1.537.824,51	1.883.874,57	1.882.374,57
TOTALE		14.681.368,75	23.756.148,02	23.904.642,88	23.388.585,66

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022 dovrebbe tenere conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'articolo 3, comma 5 e 5 quater del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, dall'articolo 1, comma 228, della Legge 28.12.2015, n. 208, dall'articolo 16 comma 1 bis, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n. 160 e dall'articolo 22 del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato e dall'articolo 1, comma 762, della Legge 28.12.2015, n. 208;
- dei vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

Descrizione	Media 2011/2013 *	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	6.689.735,07	5.019.346,21	5.088.877,79	5.065.568,67
Spese macroaggregato 103	21.268,72	19.796,00	19.796,00	19.796,00
Irap macroaggregato 102	429.625,15	329.617,61	355.279,80	354.752,80
Reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese:	34.000,00	9.502,00	20.502,00	20.502,00
Totale spese di personale (A)	7.174.628,94	5.378.261,82	5.484.455,59	5.460.619,47
(-) Componenti escluse (B)	429.625,15	387.006,57	495.462,12	469.585,72
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	6.745.003,79	4.991.255,25	4.988.993,47	4.991.033,75
* (ex art. 1, comma 557, Legge 27,12,2006, n. 296)				

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, si intendono:

- a) per "collaboratori" i soggetti esterni all'amministrazione cui la stessa conferisce incarichi specifici;
- b) per "collaborazioni coordinate e continuative" i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato, configurabili con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) per "incarichi di studio" gli incarichi consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d) per "incarichi di ricerca" gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- e) per "incarichi di consulenza" gli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Ente **non** ha provveduto a deliberazione un regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'articolo 46 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Conseguenzialmente non ha provveduto a trasmetterlo - entro 30 giorni dalla sua approvazione - alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

L'Ente dovrà pubblicare nel sito internet istituzionale gli eventuali provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo

Nell'ordinamento dei Comuni gli organi di indirizzo politico e di amministrazione coincidono con gli "organi di governo" e gli organi di gestione con gli "organi di gestione", come meglio enunciato nello statuto comunale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione, in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento, non è previsto il F.C.D.E.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20, programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Ente **non** si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Il sistema di calcolo adottato dall'Ente, così come dichiarato dal responsabile del Servizio Finanziario, è quello della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la **non** regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di F.C.D.E. per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

L'Ente deve porre in essere le relative misure correttive!

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.164.315,38	1.082.497,38	1.082.497,38	0,00	10,65
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	12.327.993,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.060.401,26	10.131,74	10.131,74	0,00	0,96
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.125.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	29.678.671,43	1.092.629,12	1.092.629,12	0,00	3,68
<i>di cui Parte Corrente</i>	23.552.709,86	1.092.629,12	1.092.629,12	0,00	4,64
<i>di cui Parte Capitale</i>	6.125.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNO 2021

TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.971.855,29	1.429.416,17	1.429.416,17	0,00	13,03
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.729.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.095.081,04	24.818,99	99,00	-24.719,99	0,01
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.026.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	29.823.018,04	1.454.235,16	1.429.515,17	-24.719,99	4,79
<i>di cui Parte Corrente</i>	23.796.089,01	1.454.235,16	1.429.515,17	-24.719,99	6,01
<i>di cui Parte Capitale</i>	6.026.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNO 2022

TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.943.693,22	1.429.416,17	1.429.416,17	0,00	13,06
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	11.243.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.095.081,04	24.818,99	24.818,99	0,00	2,27
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.026.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	29.308.752,64	1.454.235,16	1.454.235,16	0,00	4,96
<i>di cui Parte Corrente</i>	23.281.823,61	1.454.235,16	1.454.235,16	0,00	6,25
<i>di cui Parte Capitale</i>	6.026.929,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo di riserva di competenza

Il fondo di riserva classico è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l'Ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate.

Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio di previsione è il seguente:

- o anno 2020 - euro 6.323,17 pari allo 0,027% delle spese correnti;
- o anno 2021 - euro 71.700,00 pari allo 0,300% delle spese correnti;
- o anno 2022 - euro 71.700,00 pari allo 0,306% delle spese correnti;

Si rileva la non corretta determinazione del fondo per l'esercizio 2020. **Per cui l'Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive!**

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa - *non inferiore allo 0,20% delle spese finali* - di cui all'[articolo 166, comma 2 quater, del TUEL](#), è stato previsto nell'esercizio 2020 per un importo di euro 6.323,17.

Si deve rilevare la non corretta determinazione del fondo. **Per cui l'Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive!**

Fondi per spese potenziali

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato la **non** congruità dello stanziamento alla Missione 20 - Fondi e Accantonamenti.

Sono previsti comunque accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Fondo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento per contenzioso	-	-	-
Accantonamento per perdite organismi partecipati	-	-	-
Accantonamento per indennità fine mandato	-	-	-
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL personale	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
Totale	-	-	-

Dettagli:

<p>a) <u>accantonamenti per contenzioso</u> sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>b) <u>accantonamenti per indennità fine mandato</u> sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni);</p> <p>c) <u>accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati</u> sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147 e dall'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.</p>

Le previsioni di gettito **non** si ritengono essere coerenti a quanto disposto dal principio contabile 4/2 allegato al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. A fine esercizio, come disposto dall'[articolo 167, comma 3, del TUEL](#), le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

L'Ente deve porre in essere le relative ed immediate misure correttive!

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'articolo 1, comma 854, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dall'articolo 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), prevedendo che, **a partire dall'anno 2021**, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31.12.2009, n. 196:

- ❖ se non hanno ridotto il debito commerciale al 31.12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%⁷.
- ❖ se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 09.10.2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi).

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "**Fondo di Garanzia Debiti Commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della Legge 27.12.2019, n. 160, il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che l'Ente:

- **non ha** nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **non ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'Ente deve porre in essere le relative misure correttive attivandosi celermente!

ORGANISMI PARTECIPATI

⁷ Le misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Riguardo le attività esternalizzate ad organismi partecipati, si rileva che **non** vi sono previsioni di esternalizzazioni di servizi ad organismi partecipati.

Alla luce dei dati di bilancio previsti, rinvia alle osservazioni, suggerimenti e raccomandazioni alcune determinazioni che i casi richiedono.

Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate.

Si rileva che **non** sono previste richieste di finanziamento utili e/o necessarie a coprire debiti nei confronti delle società partecipate.

Riduzione compensi CDA

Si ricorda in questa sede che le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, dovranno, ai sensi dell'[articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

Adeguamento statuti

Si ricorda che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del [Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), debbono adeguare i propri statuti societari alle norme del suddetto Decreto.

Accantonamento a copertura di perdite

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 550 a 562, della [Legge 27.12.2013, n. 147](#) e dell'[articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175](#), e dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2019, **non** si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 552, della Legge 27.12.2013, n. 147.

Gestione Organismi Partecipati

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'Ente, con Determinazione Sindacale n. 4 del 31.03.2015, ha approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della [Legge 23.12.2014, n. 190](#), un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

L'Ente ha provveduto ad individuare – ai fini del “Gruppo Comune di Ribera” - i componenti ed il perimetro di Consolidamento al fine della definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica - GAP - e delimitazione perimetro di consolidamento.

Le deliberazioni di cui sopra sono pubblicate alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'Ente ha provveduto ad approvare la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - Ricognizione Partecipate possedute, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.11.2017.

La deliberazione di cui sopra è pubblicata alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Razionalizzazione e Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette:

- a) al 31.12.2017, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 13.03.2019;
- b) al 31.12.2018, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.12.2019.

Le deliberazioni di cui sopra sono pubblicate alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, l'Ente **non** ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

		2020	2021	2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.647.871,96	353.526,16	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.125.961,57	6.026.929,03	6.026.929,03
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	103.972,28	108.810,01	113.872,83
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	430.000,00	430.000,00	430.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.442.860,24	5.929.145,12	5.570.556,14
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>353.526,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Equilibrio di Parte Capitale				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-201.998,99	-86.499,94	-86.499,94

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (c.d. transazioni non monetarie). L'Ente non ha inteso acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

È stato rilevato che l'Ente non ha posto in essere dal 1° gennaio 2016 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

Limitazione acquisto immobili

Non sono previsti acquisti di immobili.

Si rammenta che l'eventuale spesa per acquisto immobili deve rispettare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della Legge 24.12.2012, n. 228, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 bis del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, del Decreto Legge 06.07. 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ex patto di stabilità interno, gli Enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese;
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'Ente.

L'articolo 1, comma 905, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo e il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

In virtù di tali adempimenti tale limitazione potrebbe essere disapplicata.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del TUEL.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato articolo 204 del TUEL:

Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	39.962,61	32.251,38	25.062,86	20.225,13	15.162,31
entrate correnti	15.019.018,51	14.857.440,53	16.218.820,86	15.809.251,53	23.552.709,86
% su entrate correnti	0,27%	0,22%	0,15%	0,13%	0,06%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243, come modificato dall'articolo 2 della Legge 12.08.2016, n. 164, ha verificato che le programmate operazioni di investimento **non** sono accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

E' stato verificato, altresì, che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

Interessi passivi e oneri finanziari * Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Si ritiene essere congrua la previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, determinata sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

La stessa rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL, come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	909.714,38	743.984,03	570.542,45	466.570,17	357.760,16
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	165.730,35	173.441,58	103.972,28	108.810,01	113.872,83
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/-					
Totale fine anno	743.984,03	570.542,45	466.570,17	357.760,16	243.887,33

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	39.962,61	32.251,38	25.062,86	20.225,13	15.162,31
Quota capitale	165.730,35	173.441,58	103.972,28	108.810,01	113.872,83
Totale	205.692,96	205.692,96	129.035,14	129.035,14	129.035,14

L'Ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie; pertanto non è stato costituito il relativo accantonamento.

Utilizzo anticipazione di liquidità * Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

L'Ente ha ottenuto negli anni 2014 e 2015, ai sensi:

- ❖ dell'articolo 1, comma 10, del Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64;
- ❖ dell'articolo 13, comma 9, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124 e del Decreto Ministeriale M.E.F. 10 febbraio 2014;
- ❖ dell'articolo 32 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e del Decreto M.E.F. del 15 luglio 2014;
- ❖ dell'articolo 8, comma 6, del Decreto Legge 19.06.15, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125 e del Decreto Direttoriale M.E.F. n. 63048 del 07.08.2015;

delle anticipazioni di liquidità - per un importo complessivo di euro **1.493.238,15** - dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili rispettivamente scadenti al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti scadente rispettivamente nel 2042, 2043 e 2045.

L'Ente non ha richiesto nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 115 e 116 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, una nuova Anticipazione di Liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Alla luce delle superiori anticipazioni, per gli esercizi previsti nel bilancio di previsione in questione, l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento anticipazione liquidità ed il rimborso della stessa			
Anno	2020	2021	2022
Oneri finanziari	28.426,89	27.554,90	26.658,99
Quota capitale	41.658,17	42.530,16	43.426,07
Totale	70.085,06	70.085,06	70.085,06

L'anticipazione **non** è stata rilevata come indicato nell'articolo 2, comma 6, Decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2013, n. 64, che dispone che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del citato Decreto Legge, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Utilizzo di anticipazione di liquidità per gestione rifiuti * Regione Siciliana.

L'Ente ha utilizzato una anticipazione di liquidità da parte della Regione Siciliana per far fronte all'emergenza rifiuti. Viene applicata la quota annua di euro **49.651,58.**

Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato

L'Ente non ha in corso al 31.12.2019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 10 della Legge 24.12.2012, n. 243](#):

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Si richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31.12.2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto [dall'articolo 1, comma 712 ter, della Legge 28.12.2015, n. 208](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a eventuali processi di stabilizzazione, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Pareri obbligatori

Si raccomanda l'Ente di sottoporre tutti gli atti inerenti la programmazione economico – finanziaria al parere preventivo e obbligatorio dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità.

Amministrazione Trasparente

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di:

- a) assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione;
- b) prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l'integrità;
- c) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97, il c.d. Freedom Of Information Act (FOIA), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni, che ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell'istituto dell'accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

Tramite l'accesso civico chiunque può conoscere dati e informazioni detenuti dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, ove è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano l'Ente.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Non avendo operato nel totale rispetto di tale norma, **l'Ente deve porre in essere le immediate misure correttive.**

OSSERVAZIONI – SUGGERIMENTI - RACCOMANDAZIONI

A conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, non si possono considerare congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste, dopo aver dato seguito alle specifiche richieste di misure correttive, tenendo conto ed avuto riguardo:

a) di parte corrente

- delle risultanze delle previsioni definitive dell'esercizio 2020, 2021 e 2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese **disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente**;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- sulla quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato (per l'anno 2021 e 2022) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per le motivazioni riportate nei relativi paragrafi del presente parere e di quanto riportato successivamente;
- sulla quantificazione del fondo per accantonamenti per passività potenziali, per le motivazioni riportate nel relativo paragrafo del presente parere e quanto riportato successivamente;
- sulla gestione del servizio idrico e le relative risorse in entrata ed in uscita;
- sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e le relative risorse in entrata ed in uscita;
- dei vincoli disposti per il rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Si rilevano criticità e nutrono dubbi sui riflessi delle decisioni descritte nel Documento Unico di Programmazione - D.U.P..

b) per investimenti

- si ritiene conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le eventuali reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati alla proposta di Bilancio, solo per l'esercizio 2020;
- si ritiene comunque coerente la previsione di spesa per investimenti con il Documento Unico di Programmazione - D.U.P, con il piano triennale dei lavori pubblici, tenendo presente che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i mezzi finanziari anche se ciò appare molto difficile, ad eccezione delle opere oggetto di finanza di progetto per le quali si sono rilevate in un esame preliminare delle criticità tecnico, amministrative e giuridiche.

c) equilibri di finanza pubblica

- le previsioni contenute nello schema di bilancio dovrebbero consentire all'Ente di conseguire negli anni 2020, 2021 e 2022 gli equilibri di finanza pubblica, dopo aver dato seguito alle specifiche richieste di misure correttive, tenendo conto di quanto riportato nel presente parere.

d) previsioni di cassa

- poco attendibili, in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e potenzialmente potrebbero risultare non congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento e alle scadenze di legge.

L'Ente, in disavanzo nell'esercizio 2019, **non ha rispettato** i criteri enunciati nell'articolo 1, commi da 897 a 900, della Legge 30.12.2018, n. 145, per l'applicazione dell'avanzo vincolato.

CONCLUSIONI

La proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla norma vigente.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario ha verificato, comunque, che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di Previsione viene proposto, formalmente, nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del TUEL.

Le previsioni di entrata e di spesa corrente devono essere costantemente verificate e monitorate, osservando quanto espresso nel presente parere, adottando, qualora si rilevassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico - finanziario complessivo, i consequenziali provvedimenti di riequilibrio.

Si ritiene necessario porre in essere una intensa attività tecnico - contabile (necessaria e indispensabile), la quale richiede sin da subito mettere in evidenza i debiti fuori bilancio dell'Ente e i contenziosi in essere che potrebbero determinarli, con l'obiettivo di imputare in bilancio le relative somme e tentare di evitare ulteriori aggravii derivanti da possibili successive procedure legali e/o contenziosi da potenziali inadempienze.

L'Ente non ha ancora provveduto alla razionalizzazione delle passività potenziali. Si invita in tal senso l'Ente a voler quantificare detto dato rapidamente al fine di poter quantificazione gli eventuali accantonamenti in bilancio.

Viene richiesto di monitorare l'andamento delle passività che man mano andranno a definirsi e/o si andranno ad attivare; tutto ciò al fine del mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Si invita l'Ente ad una rappresentazione delle spese in conto capitale quanto più veritiera ed attendibile e le azioni concretamente attuabili: la relativa rappresentazione in bilancio deve essere in linea con le effettive potenzialità proprie. Di fatto è necessario razionalizzare il Piano Triennale dei Lavori Pubblici (e/o delle OO.PP.), anche attraverso una cura dimagrante e l'attivazione dei relativi crono-programmi nella gestione delle stesse opere.

Ed ancora è improcrastinabile aggiornare l'inventario comunale che dia una nuova e chiara rappresentazione dell'attivo dell'Ente. Il procedimento di inventariazione è una operazione complessa ed indispensabile per la determinazione esatta del valore dei componenti del patrimonio. La sua predisposizione in maniera corretta è una operazione imprescindibile per l'ordinata tenuta della contabilità economica patrimoniale che invero potrebbe alterare la portata informativa.

Riguardo il recupero sull'evasione tributaria degli anni pregressi, la misura prevista deve essere incisiva e deve portare ad un effettivo incasso. Ciò può verificarsi solo se viene organizzato un Ufficio Entrate Comunale tale da porre in essere una attività accertativa notevole nonché con una organizzazione amministrativa efficace ed efficiente.

Un cambio radicale di rotta e di organizzazione può cambiare l'andamento storico: ma è del tutto evidente che tale previsione deve essere oggetto di monitoraggio costante attraverso un'attività specifica. La maggiore efficienza dell'Ufficio Entrate dell'Ente (ex Tributi) deve necessariamente passare per una maggiore attività di riscossione sulla competenza ma principalmente nella riduzione dei residui attivi, al fine di far incrementare i flussi di cassa e quindi ridurre il ricorso all'anticipazione.

Nelle more di una tale organizzazione, che produca efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ente deve impegnare qualsivoglia spesa solo dopo aver verificato e accertato l'entrata.

Si ritiene conducente migliorare, ottimizzare e velocizzare i sistemi di contabilizzazione dei mandati e delle reversali e i flussi con la tesoreria al fine di eliminare o diminuire drasticamente i sospesi soprattutto per quanto riguarda le entrate.

Ed ancora in merito alle seguenti questioni:

Nota Integrativa.

La nota integrativa è un documento allegato al bilancio di previsione che ha la funzione di spiegare ed esaminare dettagliatamente il documento contabile ed è un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa, nell'ambito del processo di programmazione dell'Ente.

La nota integrativa è un documento sostanziale del bilancio di previsione e richiede un'attenzione particolare nella sua redazione.

Questo documento, in base alla previsione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, deve quantomeno riportare i criteri di valutazione adottati dall'Ente, con particolare riferimento alle passività potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'elenco delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto, l'elenco delle quote vincolate utilizzate nel bilancio, l'elenco degli interventi di investimento programmati finanziati dal debito e con le risorse disponibili, l'elenco delle principali garanzie prestate dall'Ente, gli oneri e gli impegni finanziari stimati in bilancio per contratti derivati, l'elenco di enti ed organismi strumentali, l'elenco delle partecipazioni possedute ed altre informazioni che aiutino ad interpretare le previsioni di bilancio.

Nella nota integrativa devono essere illustrate le azioni del bilancio, individuando le finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati e/o alle categorie di destinatari.

In tal senso la nota integrativa al bilancio di previsione dovrebbe favorire una rappresentazione più chiara delle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

Si ritiene di fondamentale importanza redigere con attenzione la nota integrativa, in quanto la stessa, corredata con il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. - sancisce ed illustra gli obiettivi dell'Ente, non solo in termini monetari, ma anche in termini di azioni e di programmi attuativi.

Gestione del Personale

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per l'anno 2020 devono essere oggetto di un maggiore approfondimento e puntuale determinazione.

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui agli articoli 67, 68 e 69 del C.C.N.L. 21.05.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”*

Si accerterà che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'[articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165](#) e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria dell'Ente, con i vincoli di bilancio ed il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Specificata attenzione verrà effettuata in merito alle eventuali risorse variabili di cui all'articolo 67 del CCNL 21.05.2018, che dovranno essere destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

Gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150).

Si invita l'Organo Esecutivo al monitoraggio di una concreta attuazione del Ciclo della Performance, ai sensi del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, condizione necessaria per l'erogazione dell'indennità di risultato.

Debiti potenziali ed al contenzioso in corso.

L'Ente deve porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del

contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali. Per cui è fondamentale effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso al fine della determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali e di evidenziare per ogni contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo indicazioni puntuali in merito.

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.

Proventi relativi ai servizi a domanda individuale.

In merito ai proventi dei servizi pubblici a domanda individuale, si rimanda al rispettivo capitolo del presente parere invitando l'Ente ad una razionalizzazione di detti servizi (diretti e/o indiretti) e all'adeguamento dell'entrata.

Entrate patrimoniali.

La gestione di tali entrate deve essere incentrata nella valorizzazione dei beni propri cercando di trarne profitto e, per quanto riguarda il Servizio Idrico, nel rispetto delle regole e della normativa vigente in materia.

Obiettivo di bilancio ed equilibrio di parte corrente.

Durante la gestione 2020 l'Ente dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal Decreto Ministeriale 01.08.2019.

In particolare, nella riunione del di 11.12.2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza **(W1) non negativo**, l'Ente deve tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio” **(W2)** che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Situazione di Cassa

Considerate le difficoltà di riscossione ed il frequente ricorso all'anticipazione di tesoreria, si prescrive di attivare uno specifico programma di recupero dei residui attivi al fine di garantire l'equilibrio finanziario ed il pareggio di cassa.

Si ricorda che uno squilibrio finanziario strutturale comporta inevitabilmente un dissesto finanziario dell'Ente.

Si ritiene indispensabile potenziare la riscossione spontanea a cura dell'Ente al fine di assicurare entrate in tempi rapidi.

L'Ente deve migliorare la riscossione coattiva, soprattutto ricorrendo in misura inferiore alla riscossione tramite ruolo e aumentando quella tramite ingiunzione di pagamento e/o tramite ordinari mezzi giudiziari.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si deve puntare al miglioramento dell'organizzazione, aumentare e qualificare il personale impegnato in tali uffici, mentre risulta indispensabile rendere efficace e costante la capacità di controllo delle entrate affidate all'esterno.

Gestione di Cassa Vincolata e rapporti con il Tesoriere.

La gestione della Cassa Vincolata appare non corretta e non allineata ai dati reali. Necessita migliorare la tempistica di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita.

Utilizzo proventi alienazioni

L'articolo 1, comma 866, della Legge 27.12.2017, n. 205, consente agli enti locali di potersi avvalere della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche

derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Indebitamento

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con delibera n. 20/2019, hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'articolo 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al F.C.D.E. stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Si si rimanda al rispettivo capitolo del presente parere, atteso che lo stesso risulterebbe sottostimato.

Fondo Pluriennale Vincolato.

Si si rimanda al rispettivo capitolo del presente parere, atteso che lo stesso non risulterebbe essere valorizzato negli anni 2021 e 2022.

Controlli Interni

Con riferimento ai controlli interni, si invita l'Ente ad attenzionare le misure adottate in merito al controllo sulla regolarità amministrativa, al controllo di gestione, al controllo strategico,

al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati, in particolare sulla partecipata RIBERAMBIENTE, i cui costi d'esercizio annualmente aumentano in maniera considerabile, e al controllo di qualità dei servizi, rendendoli – laddove necessario – in linea con la normativa vigente e più incisivi.

Maggiore attenzione deve essere posta in essere per quanto riguarda i controlli preventivi di legittimità, agli atti di programmazione che implicano spese e/o allocazione di risorse finanziarie, atti di indirizzo generale di amministrazione ed agli atti attuativi di norme comunitarie, nazionali e regionali.

Inoltre è imprescindibile il controllo nella conformità e/o difformità dell'atto alla norma giuridica, nel verificare la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi stabiliti dalla legge, integrando i sistemi di controllo⁸.

L'Ufficio preposto deve avere riguardo ai vincoli di efficienza ed economicità che l'Ente deve perseguire nel raggiungimento dei fini assegnati.

A tal riguardo è essenziale implementare:

- il controllo di regolarità amministrativa e contabile, diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il controllo di gestione, teso a verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa per consentire ai responsabili di P.O. di ottimizzare, attraverso interventi tempestivi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- la valutazione delle Posizioni Organizzative, che deve tenere in considerazione i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e gestionale, con lo scopo è quello di attivare le eventuali responsabilità dirigenziali;
- il controllo analogo sulla società in house RIBERAMBIENTE seguendo le linee guida previste dall'articolo 16 del Teso Unico sulle Società Partecipate (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100);
- la valutazione ed il controllo strategico diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, per apprezzare, in termini di congruenza, i risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati.

Inoltre si invita l'Ente a voler procedere con la numerazione e datazione delle proposte deliberative separando quelle per l'Organo Esecutivo da quelle per l'Organo Consiliare, al fine di dare ordinata lettura, anche da un punto di vista cronologico, e sistematicità all'atto amministrativo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'[articolo 239 del TUEL](#),

l'Organo di Revisione Economico Finanziario

⁸ Il concetto di integrazione dei sistemi di controllo riguarda, da una parte, l'esatta individuazione del rischio da presidiare, dato dalla probabilità che un determinato evento negativo si verifichi determinando un danno e dall'altra l'attivazione di un controllo per gestire tale rischio al fine di abbassare le probabilità che tale evento negativo si realizzi oppure per contenere il danno nel caso in cui l'evento si realizzasse. Mentre i rischi tendono a legarsi tra di loro in modo automatico agendo come una sorta di forza negativa, i controlli hanno solitamente difficoltà ad andare a sistema ovvero ad armonizzare e a fare squadra: rimangono una serie di azioni sommate che perdono gran parte della loro efficacia; per questo è opportuno considerare che un sistema di controlli non è dato dalla sommatoria dei vari controlli, ma dall'integrazione tra di essi.

- ❖ ha verificato che il Bilancio di Previsione è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del Regolamento di Contabilità, dei principi previsti dall'[articolo 162 del TUEL](#) e dalle norme previste nel [Decreto Legislativo 23.06.2001, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni](#) e dai [principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2](#) allegati al predetto Decreto Legislativo;
- ❖ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, al netto dei rilievi mossi e delle misure correttive richieste;
- ❖ ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), al netto dei rilievi mossi e delle misure correttive richieste;

esprime

parere non favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati, facendo rilevare *le osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni sopra citate che qui si intendono integralmente richiamate, quali parti integranti ed essenziali della presente relazione.*

rileva

che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del programma biennale di acquisti dei beni e dei servizi non hanno ancora prodotto gli effetti dei dettami normativi nazionali (Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni) e regionale (Legge Regione Siciliana n. 44/91, n. 5/2001, n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni).

Si ritiene che debba essere pubblicato apposito avviso mediante il quale viene resa nota la pubblicazione degli stessi affinché in tale periodo gli stakeholder possono far pervenire eventuali osservazioni e/o opposizioni.

constata

la mancanza del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, in data 25.01.2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

prescrive

- che si metta in atto, nei tempi previsti e per quanto riportato nella presente relazione, le misure correttive richieste con gli atti deliberativi vincolanti, i cronoprogrammi delle attività e quant'altro ritenuto utile e necessario per il raggiungimento degli obiettivi tali da rimuovere le criticità rilevate.
- di sottoporre tutti gli atti inerenti la programmazione economico – finanziaria al parere preventivo e obbligatorio dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento di Contabilità.
- la valorizzazione dei beni dell'Ente le cui entrate risultano di modesta entità⁹.
- una più incisiva razionalizzazione della spesa eliminando quella non essenziale per l'Ente.

osserva

⁹ la stima dei beni dovrebbe essere effettuata sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita stima che dovrebbe atterrarsi ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto di concessione: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.

come la programmazione effettuata a fine anno e relativa all'anno in corso, non ha alcun senso programmatico e di indirizzo, attesa anche la sinteticità e/o carenza della stessa e considerato che in questo periodo avrebbe dovuto essere già proposta quella del periodo successivo. Per cui ogni azione che potrebbe attivare questo Organo di Revisione Economico Finanziario non renderebbe alcun servizio all'Ente e casomai peggiorerebbe nel presente lo status gestionale-amministrativo dello stesso.

invita

- ❖ l'Organo Consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.
- ❖ l'Ente ad effettuare per il periodo 2021-2023 la programmazione nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni riportate nel presente verbale.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso – Presidente

Rag. Angelo di Bartolo - Componente